|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, n. 113

Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e

immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita'

del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento

dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei

beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata.

(GU n.231 del 4-10-2018)

Entrata in vigore : 5-10-2018

Titolo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILASCIO DI SPECIALI PERMESSI DI SOGGIORNO
TEMPORANEI PER ESIGENZE DI CARATTERE UMANITARIO NONCHE' IN MATERIA
DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DI IMMIGRAZIONE
Capo I
Disposizioni urgenti in materia di disciplina di casi speciali di
permesso di soggiorno per motivi umanitari e di contrasto
all'immigrazione illegale

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina

dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del

Consiglio dei ministri;

 Ritenuta la necessita' e urgenza di prevedere misure volte a

individuare i casi in cui sono rilasciati speciali permessi di

soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario, nonche' di

garantire l'effettivita' dell'esecuzione dei provvedimenti di

espulsione;

 Ritenuta la necessita' e urgenza di adottare norme in materia di

revoca dello status di protezione internazionale in conseguenza

dell'accertamento della commissione di gravi reati e di norme idonee

a scongiurare il ricorso strumentale alla domanda di protezione

internazionale, a razionalizzare il ricorso al Sistema di protezione

per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri

non accompagnati, nonche' di disposizioni intese ad assicurare

l'adeguato svolgimento dei procedimenti di concessione e

riconoscimento della cittadinanza;

 Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di introdurre

norme per rafforzare i dispositivi a garanzia della sicurezza

pubblica, con particolare riferimento alla minaccia del terrorismo e

della criminalita' organizzata di tipo mafioso, al miglioramento del

circuito informativo tra le Forze di polizia e l'Autorita'

giudiziaria e alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni

criminali negli enti locali, nonche' mirate ad assicurare la

funzionalita' del Ministero dell'interno;

 Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di

introdurre strumenti finalizzati a migliorare l'efficienza e la

funzionalita' dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la

destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita'

organizzata, attraverso il rafforzamento della sua organizzazione,

nell'intento di potenziare le attivita' di contrasto alle

organizzazioni criminali;

 Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante

codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'

nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma

degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

 Vista la legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante modifiche al codice

delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle

norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di

procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la

tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate;

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 24 settembre 2018;

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del

Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica

amministrazione, per gli affari europei, degli affari esteri e della

cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle

finanze e del lavoro e delle politiche sociali;

 Emana

 il seguente decreto-legge:

 **Art. 1**

**Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari**

 **e disciplina di casi speciali di permessi di soggiorno temporanei**

 **per esigenze di carattere umanitario**

 1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le

seguenti modificazioni:

 a) all'articolo 4-bis, al comma 2, terzo periodo, le parole «per

richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi

umanitari,» sono sostituite dalle seguenti: «per protezione

sussidiaria, per i motivi di cui all'articolo 32, comma 3, del

decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,»;

 b) all'articolo 5:

 1) al comma 2-ter, al secondo periodo, le parole «per motivi

umanitari» sono sostituite dalle seguenti: «per cure mediche nonche'

dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis,

22, comma 12-quater, e 42-bis, e del permesso di soggiorno rilasciato

ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28

gennaio 2008, n. 25»;

 2) il comma 6, e' sostituito dal seguente: «6. Il rifiuto o la

revoca del permesso di soggiorno possono essere altresi' adottati

sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in

Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno

applicabili in uno degli Stati contraenti.»;

 3) al comma 8.2, lettera e), le parole «o per motivi umanitari»

sono sostituite dalle seguenti: «e nei casi di cui agli articoli 18,

18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e del permesso di soggiorno

rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto

legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,» e dopo la lettera g) e' aggiunta

la seguente: «g-bis) agli stranieri di cui all'articolo 42-bis.»;

 c) all'articolo 9, comma 3, lettera b), le parole «o per motivi

umanitari» sono sostituite dalle seguenti: «, per cure mediche o sono

titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis,

20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis nonche' del permesso di

soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto

legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.»;

 d) all'articolo 10-bis, comma 6, le parole «di cui all'articolo 5,

comma 6, del presente testo unico,» sono sostituite dalle seguenti:

«di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio

2008, n. 25, nonche' nelle ipotesi di cui agli articoli 18, 18-bis,

20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis del presente testo unico e nelle

ipotesi di cui all'articolo 10 della legge 7 aprile 2017, n. 47,»;

 e) all'articolo 18, comma 4, dopo le parole «del presente articolo»

sono inserite le seguenti: «reca la dicitura casi speciali,»;

 f) all'articolo 18-bis:

 1) al comma 1 le parole «ai sensi dell'articolo 5, comma 6,» sono

soppresse;

 2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

 «1-bis. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente

articolo reca la dicitura "casi speciali", ha la durata di un anno e

consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio nonche'

l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7

luglio 2000, n. 442, o lo svolgimento di lavoro subordinato e

autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di eta'. Alla scadenza, il

permesso di soggiorno di cui al presente articolo puo' essere

convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato

o autonomo, secondo le modalita' stabilite per tale permesso di

soggiorno ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio

qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.»;

 g) all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio

1998, n. 286, dopo la lettera d), e' inserita la seguente:

 «d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute di

eccezionale gravita', accertate mediante idonea documentazione, tali

da determinare un irreparabile pregiudizio alla salute degli stessi,

in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali

ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure

mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria,

comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finche' persistono le

condizioni di salute di eccezionale gravita' debitamente certificate,

valido solo nel territorio nazionale.»;

 h) dopo l'articolo 20, e' inserito il seguente:

 «Art. 20-bis (Permesso di soggiorno per calamita'). - 1. Fermo

quanto previsto dall'articolo 20, quando il Paese verso il quale lo

straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di

contingente ed eccezionale calamita' che non consente il rientro e la

permanenza in condizioni di sicurezza, il questore rilascia un

permesso di soggiorno per calamita'.

 2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente

articolo ha la durata di sei mesi, e' valido solo nel territorio

nazionale e consente di svolgere attivita' lavorativa, ma non puo'

essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.»;

 i) all'articolo 22:

 1) al comma 12-quater, le parole: «ai sensi dell'articolo 5, comma

6» sono soppresse;

 2) dopo il comma 12-quinquies, e' aggiunto il seguente:

 «12-sexies. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 12-quater e

12-quinquies reca la dicitura "casi speciali", consente lo

svolgimento di attivita' lavorativa e puo' essere convertito, alla

scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o

autonomo.»;

 l) all'articolo 27-ter, comma 1-bis, lettera a), le parole «o per

motivi umanitari;» sono sostituite dalle seguenti: «, per cure

mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli

articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater e 42-bis nonche' del

permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3,

del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»;

 m) all'articolo 27-quater, comma 3, lettera a), le parole «o per

motivi umanitari;» sono sostituite dalle seguenti: «per cure mediche

ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli

18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis nonche' del permesso

di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del

decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,»;

 n) all'articolo 29, comma 10:

 1) alla lettera b), le parole «di cui all'articolo20» sono

sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 20 e 20-bis»;

 2) la lettera c) e' abrogata;

 o) all'articolo 34, comma 1, lettera b), le parole «per asilo

politico, per asilo umanitario,» sono sostituite dalle seguenti: «per

asilo, per protezione sussidiaria,»;

 p) all'articolo 39:

 1) al comma 5, le parole «per motivi umanitari, o per motivi

religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «per motivi religiosi, per

i motivi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma

12-quater, e 42-bis, nonche' ai titolari del permesso di soggiorno

rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto

legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»;

 2) al comma 5-quinquies, lettera a), le parole «o per motivi

umanitari» sono sostituite dalle seguenti: «, per cure mediche ovvero

sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18,

18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, nonche' del permesso

di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del

decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»;

 q) dopo l'articolo 42, e' inserito il seguente:

 «Art. 42-bis (Permesso di soggiorno per atti di particolare valore

civile). - 1. Qualora lo straniero abbia compiuto atti di particolare

valore civile, nei casi di cui all'articolo 3, della legge 2 gennaio

1958, n. 13, il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto

competente, autorizza il rilascio di uno speciale permesso di

soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero

risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato,

ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis. In tali casi, il questore

rilascia un permesso di soggiorno per atti di particolare valore

civile della durata di due anni, rinnovabile, che consente l'accesso

allo studio nonche' di svolgere attivita' lavorativa e puo' essere

convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o

subordinato.».

 **2**. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le

seguenti modificazioni:

 a) all'articolo 32, il comma 3 e' sostituito dal seguente:

 «3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione

internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19,

commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la

Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il

rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura

"protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento

verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il

permesso di soggiorno di cui al presente comma e' rinnovabile, previo

parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere

attivita' lavorativa ma non puo' essere convertito in permesso di

soggiorno per motivi di lavoro.»;

 b) all'articolo 35-bis, comma 1, dopo le parole «articolo 35»

sono inserite le seguenti: «anche per mancato riconoscimento dei

presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32,

comma 3,».

 **3**. All'articolo 3 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13,

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46,

sono apportate le seguenti modificazioni:

 **a)** al comma 1:

 1) alla lettera c) le parole «in materia di riconoscimento della

protezione internazionale di cui all'articolo 35 del decreto

legislativo 28 gennaio 2008, n. 25» sono sostituite dalle seguenti:

«aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti

dall'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,

anche relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la

protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3, del medesimo

decreto legislativo»;

 **2)** la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

 «d) per le controversie in materia di rifiuto di rilascio,

diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per

protezione speciale nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del

decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»;

 3) dopo la lettera d) e' inserita la seguente:

 «d-bis) per le controversie in materia di rifiuto di rilascio, di

diniego di rinnovo e di revoca dei permessi di soggiorno di cui agli

articoli 18, 18-bis, 19, comma 2, lettere d) e d-bis), 20-bis, 22,

comma 12-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;»;

 **b**) il comma 4-bis, e' sostituito dal seguente:

 «4-bis. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei

provvedimenti previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 28

gennaio 2008, n. 25, anche relative al mancato riconoscimento dei

presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32,

comma 3, del medesimo decreto legislativo, e quelle aventi ad oggetto

l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorita' preposta

alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di

protezione internazionale sono decise dal tribunale in composizione

collegiale. Per la trattazione della controversia e' designato dal

presidente della sezione specializzata un componente del collegio. Il

collegio decide in camera di consiglio sul merito della controversia

quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione.».

 **4.** Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera

b), numero 1, e al comma 3, lettera a), non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni

interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 **5.** Dopo l'articolo 19-bis del decreto legislativo 1° settembre

2011, n. 150, e' inserito il seguente:

 «Art. 19-ter (Controversie in materia di diniego o di revoca dei

permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere

umanitario). - 1. Le controversie di cui all'articolo 3, comma 1,

lettere d) e d-bis), del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13,

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46,

sono regolate dal rito sommario di cognizione.

 2. E' competente il tribunale sede della sezione specializzata in

materia di immigrazione, protezione internazionale e libera

circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui ha

sede l'autorita' che ha adottato il provvedimento impugnato.

 3. Il tribunale giudica in composizione collegiale. Per la

trattazione della controversia e' designato dal presidente della

sezione specializzata un componente del collegio.

 4. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', **entro trenta**

**giorni dalla notificazione del provvedimento**, ovvero entro sessanta

giorni se il ricorrente risiede all'estero, e **puo' essere depositato**

**anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una**

**rappresentanza diplomatica o consolare italiana.**  In tal caso

l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro alla autorita'

giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della

rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono

effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al

difensore e' rilasciata altresi' dinanzi alla autorita' consolare.

 **5**. Quando e' presentata l'istanza di cui all'articolo 5,

**l'ordinanza e' adottata entro 5 giorni.**

 **6. L'ordinanza che definisce il giudizio non e' appellabile**. Il

termine per proporre **ricorso per cassazione** e' di giorni trenta e

decorre dalla comunicazione dell'ordinanza a cura della cancelleria,

da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La

procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve

essere conferita, a pena di inammissibilita' del ricorso, in data

successiva alla comunicazione dell'ordinanza impugnata; a tal fine il

difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura

medesima. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide

sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso.

 7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 14 e 15

dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.

25.».

 6. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.

394, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) all'articolo 11, comma 1, la lettera c-ter) e' abrogata;

 b) all'articolo 13, comma 1, le parole da «, salvo che ricorrano»

fino alla fine del comma sono soppresse;

 c) all'articolo 14, comma 1, lettera c), le parole «, per motivi

umanitari» sono soppresse;

 d) all'articolo 28, comma 1, la lettera d) e' abrogata.

 **7.** Al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n.

21, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) all'articolo 6, il comma 2 e' abrogato;

 b) all'articolo 14, comma 4, le parole da «, ovvero se ritiene che

sussistono» fino alla fine del comma sono soppresse.

 8. Fermo restando i casi di conversione, ai titolari di permesso di

soggiorno per motivi umanitari gia' riconosciuto ai sensi

dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008,

n. 25, in corso di validita' alla data di entrata in vigore del

presente decreto, e' rilasciato, alla scadenza, un permesso di

soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo

28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, previa

valutazione della competente Commissione territoriale sulla

sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1,

del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

 9. Nei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del

presente decreto, per i quali la Commissione territoriale non ha

accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto

sussistenti gravi motivi di carattere umanitario allo straniero e'

rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura «casi

speciali» ai sensi del presente comma, della durata di due anni,

convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o

subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno di cui al

presente comma, si applicano le disposizioni di cui al comma 8.

 **Art. 2**

**Prolungamento della durata massima del trattenimento dello straniero**

 **nei Centri di permanenza per il rimpatrio e disposizioni per la**

 **realizzazione dei medesimi Centri**

 1. All'articolo 14, al comma 5, del decreto legislativo 25 luglio

1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al quinto periodo la parola «novanta» e' sostituita dalla

seguente: «centottanta»;

 b) al sesto periodo la parola «novanta» e' sostituita dalla

seguente: «centottanta».

 2. Al fine di assicurare la tempestiva esecuzione dei lavori per la

costruzione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione

dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo

25 luglio 1998, n. 286, per un periodo non superiore a tre anni a

decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per

lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, e'

autorizzato il ricorso alla procedura negoziata senza previa

pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di

trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito contenente

l'indicazione dei criteri di aggiudicazione e' rivolto ad almeno

cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti

idonei.

 3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le

Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione

vigente.

 **Art. 3**

**Trattenimento per la determinazione o la verifica dell'identita' e**

 **della cittadinanza dei richiedenti asilo**

 1. All'articolo 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,

sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:

 «3-bis. Salvo le ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il richiedente puo'

essere altresi' trattenuto, per il tempo strettamente necessario, e

comunque non superiore a trenta giorni, in appositi locali presso le

strutture di cui all'articolo 10-ter, comma 1, del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la determinazione o la

verifica dell'identita' o della cittadinanza. Ove non sia stato

possibile determinarne o verificarne l'identita' o la cittadinanza,

il richiedente puo' essere trattenuto nei centri di cui all'articolo

14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le modalita'

previste dal comma 5 del medesimo articolo 14, per un periodo massimo

di centottanta giorni.»;

 b) al comma 7, le parole «2 e 3» sono sostituite dalle seguenti:

«2, 3 e 3-bis, secondo periodo»;

 c) al comma 9, le parole «2, 3 e 7» sono sostituite dalle seguenti:

«2, 3, 3-bis e 7».

 2. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le

seguenti modificazioni:

 a) all'articolo 23-bis, comma 1, dopo le parole «alla misura del

trattenimento» sono inserite le seguenti «nelle strutture di cui

all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,

ovvero»;

 b) all'articolo 28, comma 1, lettera c), dopo le parole «e' stato

disposto il trattenimento» sono inserite le seguenti: «nelle

strutture di cui all'art. 10-ter del decreto legislativo 25 luglio

1998, n. 286 ovvero»;

 c) all'articolo 35-bis, comma 3, lettera a), le parole da

«provvedimento di trattenimento» fino alla fine della medesima

lettera sono sostituite dalle seguenti: «provvedimento di

trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui

all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n.

286;».

 3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo

non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi

adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente.

 **Art. 4**

 **Disposizioni in materia di modalita'**

 **di esecuzione dell'espulsione**

 1. All'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio

1998, n. 286, dopo le parole «centri disponibili» sono inseriti i

seguenti periodi: «, ovvero salvo nel caso in cui non vi sia

disponibilita' di posti nei Centri di cui all'articolo 14 o in quelli

ubicati nel circondario del Tribunale competente. In tale ultima

ipotesi il giudice di pace, su richiesta del questore, con il decreto

di fissazione dell'udienza di convalida, puo' autorizzare la

temporanea permanenza dello straniero, sino alla definizione del

procedimento di convalida in strutture diverse e idonee nella

disponibilita' dell'Autorita' di pubblica sicurezza. Qualora le

condizioni di cui al periodo precedente permangono anche dopo

l'udienza di convalida, il giudice puo' autorizzare la permanenza, in

locali idonei presso l'ufficio di frontiera interessato, sino

all'esecuzione dell'effettivo allontanamento e comunque non oltre le

quarantotto ore successive all'udienza di convalida.».

 2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, primo e

secondo periodo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai

relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente. Agli oneri derivanti dal comma 1,

terzo periodo, pari a 1.500.000 euro per l'anno 2019, si provvede a

valere sulle risorse del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione

(FAMI), cofinanziato dall'Unione europea per il periodo di

programmazione 2014-2020.

 **Art. 5**

 **Disposizioni in materia di divieto di reingresso**

 1. All'articolo 13, comma 14-bis, del decreto legislativo 25 luglio

1998, n. 286, le parole «di cui alla Convenzione di applicazione

dell'Accordo di Schengen, resa esecutiva con legge 30 settembre 1993,

n. 388.» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al regolamento (CE)

n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre

2006 e comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio

degli Stati membri della Unione europea, nonche' degli Stati non

membri cui si applica l'acquis di Schengen.».

 **Art. 6**

 **Disposizioni in materia di rimpatri**

 1. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n.

205, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

 «b) al fine di potenziare le misure di rimpatrio, il Fondo di cui

all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998,

n. 286, e' incrementato di 500.000 euro per il 2018, di 1.500.000

euro per il 2019 e di 1.500.000 euro per il 2020;».

Capo II
Disposizioni in materia di protezione internazionale

 **Art. 7**

 **Disposizioni in materia di diniego e revoca**

 **della protezione internazionale**

 1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate

le seguenti modificazioni:

 a) all'articolo 12, al comma 1, lettera c), le parole «del codice

di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di

procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater,

624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma,

numero 3), e 624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui

all'articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati

di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis),

del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle

fattispecie non aggravate»;

 b) all'articolo 16, al comma 1, lettera d-bis) le parole «del

codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «del

codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis,

583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo

comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di

cui all'articolo 625, comma 1, numero 3), del codice penale. I reati

di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis),

del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle

fattispecie non aggravate.».

 **Art. 8**

 **Disposizioni in materia di cessazione**

 **della protezione internazionale**

 1. All'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,

dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente:

 «2-ter. Per l'applicazione del comma 1, lettera d), e' rilevante

ogni rientro nel Paese di origine, salva la valutazione del caso

concreto.».

 2. All'articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.

251, dopo il comma 2-bis, e' aggiunto il seguente:

 «2-ter. Ai fini di cui al comma 2, e' rilevante ogni rientro nel

Paese di origine, salva la valutazione del caso concreto.».

 **Art. 9**

 **Disposizioni in materia di domanda reiterata**

 **e di domanda presentata alla frontiera**

 1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le

seguenti modificazioni:

 a) all'articolo 7 il comma 2 e' sostituito dal seguente:

 «2. La previsione di cui al comma 1 non si applica a coloro che:

 a) debbono essere estradati verso un altro Stato in virtu' degli

obblighi previsti da un mandato di arresto europeo;

 b) debbono essere consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale

internazionale;

 c) debbano essere avviati verso un altro Stato dell'Unione

competente per l'esame dell'istanza di protezione internazionale;

 d) hanno presentato una prima domanda reiterata al solo scopo di

ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione che ne

comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale;

 e) manifestano la volonta' di presentare un'altra domanda reiterata

a seguito di una decisione definitiva che considera inammissibile una

prima domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, o dopo

una decisione definitiva che respinge la prima domanda reiterata ai

sensi dell'articolo 32, comma 1, lettere b) e b-bis).»;

 b) all'articolo 28-bis:

 1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

 «1-bis. Nel caso previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera b), la

questura provvede senza ritardo alla trasmissione della

documentazione necessaria alla Commissione territoriale che adotta la

decisione entro cinque giorni.

 1-ter. La procedura di cui al comma 1 si applica anche nel caso in

cui il richiedente presenti la domanda di protezione internazionale

direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma

1-quater, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di

eludere i relativi controlli. In tali casi la procedura puo' essere

svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito.

 1-quater. Ai fini di cui al comma 1-ter, le zone di frontiera o di

transito sono individuate con decreto del Ministro dell'interno. Con

il medesimo decreto possono essere istituite fino a cinque ulteriori

sezioni delle Commissioni territoriali di cui all'articolo 4, comma

2, per l'esame delle domande di cui al medesimo comma 1-ter.»;

 2) al comma 2, la lettera b) e' abrogata;

 3) al comma 2, lettera c), le parole «dopo essere stato fermato per

avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera ovvero»

sono soppresse;

 c) all'articolo 29, comma 1-bis, l'ultimo periodo e' abrogato;

 d) dopo l'articolo 29 e' inserito il seguente:

 «Art. 29-bis (Domanda reiterata in fase di esecuzione di un

provvedimento di allontanamento). - 1. Nel caso in cui lo straniero

abbia presentato una prima domanda reiterata nella fase di esecuzione

di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento

dal territorio nazionale, la domanda e' considerata inammissibile in

quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione

del provvedimento stesso. In tale caso non si procede all'esame della

domanda ai sensi dell'articolo 29.»;

 e) all'articolo 35-bis:

 1) al comma 3, lettera d), le parole «di cui all'art. 28-bis, comma

2,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 28-bis,

commi 1-ter e 2,»;

 2) al comma 5 le parole: «, per la seconda volta,» sono soppresse.

 2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera b), e' autorizzata

la spesa di 465.228,75 euro per l'anno 2018 e 1.860.915 euro a

decorrere dall'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede ai sensi

dell'articolo 39.

 **Art. 10**

**Procedimento immediato innanzi alla Commissione territoriale per il**

 **riconoscimento della protezione internazionale**

 1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le

seguenti modificazioni:

 a) all'articolo 32, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

 «1-bis. Quando il richiedente e' sottoposto a procedimento penale

per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16,

comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.

251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui

all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo

18 agosto 2015, n. 142, ovvero e' stato condannato anche con sentenza

non definitiva per uno dei predetti reati, il questore ne da'

tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente,

che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e

adotta contestuale decisione. Salvo quanto previsto dal comma 3, in

caso di rigetto della domanda, il richiedente ha in ogni caso

l'obbligo di lasciare il territorio nazionale, anche in pendenza di

ricorso avverso la decisione della Commissione. A tal fine si

provvede ai sensi dell'articolo 13, commi 3, 4 e 5, del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;

 b) all'articolo 35-bis, comma 5, le parole «ai sensi

dell'articolo 29, comma 1, lettera b).» sono sostituite dalle

seguenti: «ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), nonche'

del provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis.».

 **Art. 11**

 **Istituzione di sezioni della Unita' Dublino**

 1. All'articolo 3, al comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio

2008, n. 25, le parole «del Ministero dell'interno» sono sostituite

dalle seguenti: «del Ministero dell'interno e le sue articolazioni

territoriali operanti presso le prefetture individuate, fino ad un

numero massimo di tre, con decreto del Ministro dell'interno, che

provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente».

 2. All'articolo 4 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13,

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46,

dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

 «2-bis. Per l'assegnazione delle controversie di cui all'articolo

3, comma 3-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,

l'autorita' di cui al comma 1 e' costituita dall'articolazione

dell'Unita' Dublino operante presso il Dipartimento per le liberta'

civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno nonche' presso le

prefetture-uffici territoriali del Governo che ha adottato il

provvedimento impugnato.».

 **Art. 12**

 **Disposizioni in materia di accoglienza**

 **dei richiedenti asilo**

 1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.

416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.

39, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) il comma 1, e' sostituito dal seguente:

 «1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i

titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non

accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al

comma 2, possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi anche i

titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2,

lettera d-bis), 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis del

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non accedano a

sistemi di protezione specificamente dedicati.»;

 b) al comma 4, le parole da «del richiedente asilo» fino a «di cui

al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,» sono sostituite dalle

seguenti: «dei soggetti di cui al comma 1»;

 c) al comma 5, alla lettera a), le parole «dei richiedenti asilo,

dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario» sono

sostituite dalle seguenti: «dei soggetti di cui al comma 1»;

 d) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Art. 1-sexies. Sistema

di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori

stranieri non accompagnati».

 2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le

seguenti modificazioni:

 a) all'articolo 5:

 1) al comma 2, le parole «agli articoli 6, 9, 11 e 14» sono

sostituite dalle seguenti: «agli articoli 6, 9 e 11»;

 2) al comma 5, le parole «agli articoli 6, 9 e 14» sono sostituite

dalle seguenti: «agli articoli 6 e 9»;

 b) all'articolo 8, al comma 1, le parole «di cui all'articolo 16,»

fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui

all'articolo 16.»;

 c) all'articolo 9, il comma 5 e' abrogato;

 d) all'articolo 11:

 1) al comma 1, le parole «delle strutture di cui agli articoli 9 e

14,» sono sostituite dalle seguenti: «dei centri di cui all'articolo

9,»;

 2) al comma 3, le parole «nelle strutture di cui all'articolo 9»

fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei centri

di cui all'articolo 9»;

 e) all'articolo 12, al comma 3, le parole «strutture di cui agli

articoli 9, 11 e 14.» sono sostituite dalle seguenti: «strutture di

cui agli articoli 9 e 11.»;

 f) all'articolo 14:

 1) al comma 1, le parole da «Sistema di protezione» fino alla fine

del comma, sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto»;

 2) il comma 2 e' abrogato;

 3) al comma 3 e' premesso il seguente periodo: «Al fine di accedere

alle misure di accoglienza di cui al presente decreto, il

richiedente, al momento della presentazione della domanda, dichiara

di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza.»;

 4) al comma 4, secondo periodo, le parole «ai sensi del comma 1»

sono soppresse;

 5) la rubrica dell'articolo 14 e' sostituita dalla seguente: «Art.

14. Modalita' di accesso al sistema di accoglienza»;

 g) all'articolo 15:

 1) i commi 1 e 2 sono abrogati;

 2) la rubrica dell'articolo 15 e' sostituita dalla seguente: «Art.

15. Individuazione della struttura di accoglienza»;

 h) all'articolo 17:

 1) il comma 4 e' abrogato;

 2) al comma 6, le parole «ai sensi dei commi 3 e 4» sono sostituiti

dalle seguenti: «ai sensi del comma 3»;

 i) all'articolo 20:

 1) al comma 1, le parole da «Ferme restando» fino a «il

Dipartimento per le liberta' civili» sono sostituite dalle seguenti:

«Il Dipartimento per le liberta' civili»;

 2) al comma 2, le parole «e agli articoli 12 e 14, comma 2,» sono

sostituite dalle seguenti: «e all'articolo 12,»;

 l) all'articolo 22, il comma 3 e' abrogato;

 m) all'articolo 22-bis, al comma 3, il secondo periodo e'

soppresso;

 n) all'articolo 23:

 1) al comma 1, le parole «di cui all'articolo 14» sono sostituite

dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 e 11»;

 2) al comma 7, le parole «di cui agli articoli 9, 11 e 14» sono

sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 e 11».

 3. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le

seguenti modificazioni:

 a) all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole «governativa

o in una struttura del sistema di protezione di cui all'articolo

1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,» sono soppresse;

 b) all'articolo 13, comma 2, le parole «di cui all'articolo 8 del

decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140,» sono sostituite dalle

seguenti: «di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto

2015, n. 142,».

 4. Le definizioni di «Sistema di protezione per richiedenti asilo e

rifugiati» ovvero di «Sistema di protezione per richiedenti asilo,

rifugiati e minori stranieri non accompagnati» di cui all'articolo

1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovunque presenti,

in disposizioni di legge o di regolamento, si intendono sostituite

dalla seguente: «Sistema di protezione per titolari di protezione

internazionale e per minori stranieri non accompagnati» di cui

all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e

successive modificazioni.

 5. I richiedenti asilo presenti nel Sistema di protezione di cui

all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,

alla data di entrata in vigore del presente decreto, rimangono in

accoglienza fino alla scadenza del progetto in corso, gia'

finanziato.

 6. I titolari di protezione umanitaria presenti nel Sistema di

protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre

1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio

1990, n. 39, alla data di entrata in vigore del presente decreto,

rimangono in accoglienza fino alla scadenza del periodo temporale

previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento del

medesimo Sistema di protezione e comunque non oltre la scadenza del

progetto di accoglienza.

 7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo

non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi

adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente.

 **Art. 13**

 **Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica**

 1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le

seguenti modificazioni:

 a) all'articolo 4:

 1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il

permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai

sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;

 2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

 «1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce

titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del

Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell'articolo

6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;

 b) all'articolo 5:

 1) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

 «3. L'accesso ai servizi previsti dal presente decreto e a quelli

comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti e'

assicurato nel luogo di domicilio individuato ai sensi dei commi 1 e

2.»;

 2) al comma 4, le parole «un luogo di residenza» sono

sostituite dalle seguenti: «un luogo di domicilio»;

 c) l'articolo 5-bis e' abrogato.

Capo III
Disposizioni in materia di cittadinanza

 **Art. 14**

 **Disposizioni in materia di acquisizione**

 **e revoca della cittadinanza**

 1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti

modificazioni:

 a) all'articolo 8, il comma 2 e' abrogato;

 b) all'articolo 9-bis, comma 2, le parole «di importo pari a 200»

sono sostituite dalle seguenti «di importo pari a 250»;

 c) dopo l'articolo 9-bis e' inserito il seguente:

 «Art. 9-ter. - 1. Il termine di definizione dei procedimenti di cui

agli articoli 5 e 9 e' di quarantotto mesi dalla data di

presentazione della domanda.

 2. Il termine di cui al comma 1 si applica altresi' ai procedimenti

di riconoscimento della cittadinanza avviati dall'autorita'

diplomatica o consolare o dall'Ufficiale di stato civile a seguito di

istanze fondate su fatti occorsi prima del 1º gennaio 1948.»;

 d) dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:

 «Art. 10-bis. - 1. La cittadinanza italiana acquisita ai sensi

degli articoli 4, comma 2, 5 e 9, e' revocata in caso di condanna

definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera

a), n. 4), del codice di procedura penale, nonche' per i reati di cui

agli articoli 270-ter e 270-quinquies.2, del codice penale. La revoca

della cittadinanza e' adottata, entro tre anni dal passaggio in

giudicato della sentenza di condanna per i reati di cui al primo

periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del

Ministro dell'interno.».

 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano ai

procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di

entrata in vigore del presente decreto.

 3. All'articolo 1, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, la

lettera aa) e' sostituita dalla seguente: «aa) concessione e revoca

della cittadinanza italiana;».

Capo IV
Disposizioni in materia di giustizia

 **Art. 15**

 **Disposizioni in materia di giustizia**

 1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica

30 maggio 2002, n. 115, nel capo V del titolo IV della parte III,

dopo l'articolo 130, e' inserito il seguente:

 «Art. 130-bis (L) (Esclusione dalla liquidazione dei compensi al

difensore e al consulente tecnico di parte nei processi civili). - 1.

Nel processo civile, quando l'impugnazione, anche incidentale, e'

dichiarata inammissibile, al difensore non e' liquidato alcun

compenso.

 2. Non possono essere altresi' liquidate le spese sostenute per le

consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento

dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della

prova.».

Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA, PREVENZIONE E
CONTRASTO AL TERRORISMO E ALLA CRIMINALITA' MAFIOSA
Capo I
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica e di prevenzione del terrorismo

 **Art. 16**

**Controllo, anche attraverso dispositivi elettronici,**

 **dell'ottemperanza al provvedimento di allontanamento dalla casa**

 **familiare**

 1. All'articolo 282-bis, comma 6, del codice di procedura penale,

dopo la parola «571,» e' inserita la seguente: «572,» e dopo le

parole: «612, secondo comma,» e' inserita la seguente: «612-bis,».

 2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le

Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione

vigente.

 **Art. 17**

 **Prescrizioni in materia di contratto di noleggio**

 **di autoveicoli per finalita' di prevenzione del terrorismo**

 1. Per le finalita' di prevenzione del terrorismo, gli esercenti di

cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19

dicembre 2001, n. 481, comunicano, per il successivo raffronto

effettuato dal Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della

legge 1° aprile 1981, n. 121, i dati identificativi riportati nel

documento di identita' esibito dal soggetto che richiede il noleggio

di un autoveicolo, di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285. La comunicazione e' effettuata contestualmente

alla stipula del contratto di noleggio e comunque con un congruo

anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo.

 2. Il Centro di cui al comma 1 procede al raffronto automatico dei

dati comunicati ai sensi del comma 1 con quelli in esso conservati,

concernenti provvedimenti dell'Autorita' giudiziaria o dell'Autorita'

di pubblica sicurezza, ovvero segnalazioni inserite, a norma delle

vigenti leggi, dalle Forze di polizia, per finalita' di prevenzione e

repressione del terrorismo. Nel caso in cui dal raffronto emergano

situazioni potenzialmente rilevanti per le finalita' di cui al comma

l, il predetto Centro provvede ad inviare una segnalazione di allerta

all'ufficio o comando delle Forze di polizia per le conseguenti

iniziative di controllo, anche ai fini di cui all'articolo 4, primo

comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al

regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

 3. I dati comunicati ai sensi del comma 1 sono conservati per un

periodo di tempo non superiore a sette giorni. Con decreto del

Ministro dell'interno di natura non regolamentare, da adottarsi entro

sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono

definite le modalita' tecniche dei collegamenti attraverso i quali

sono effettuate le comunicazioni previste dal comma l, nonche' di

conservazione dei dati. Il predetto decreto e' adottato, sentito il

Garante per la protezione dei dati personali, il quale esprime il

proprio parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i

quali il decreto puo' essere comunque emanato.

 4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo

non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero

dell'interno provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 **Art. 18**

 **Disposizioni in materia di accesso al CED interforze**

 **da parte del personale della polizia municipale**

 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16-quater del

decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni,

dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il personale dei Corpi e servizi di

polizia municipale dei comuni con popolazione superiore ai centomila

abitanti, addetto ai servizi di polizia stradale, in possesso della

qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al

controllo ed all'identificazione delle persone, accede, in deroga a

quanto previsto dall'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121,

al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della medesima

legge al fine di verificare eventuali provvedimenti di ricerca o di

rintraccio esistenti nei confronti delle persone controllate.

 2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 90

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie

locali, nonche' il Garante per la protezione dei dati personali, sono

definiti le modalita' di collegamento al Centro elaborazione dati e i

relativi standard di sicurezza, nonche' il numero degli operatori di

polizia municipale che ciascun comune puo' abilitare alla

consultazione dei dati previsti dal comma 1.

 3. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa

di 150.000 euro per l'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede ai

sensi dell'articolo 39.

 **Art. 19**

 **Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici**

 **da parte delle Polizie municipali**

 1. Previa adozione di un apposito regolamento comunale, emanato in

conformita' alle linee generali adottate in materia di formazione del

personale e di tutela della salute, con accordo sancito in sede di

Conferenza Unificata, i comuni con popolazione superiore ai centomila

abitanti possono dotare di armi comuni ad impulso elettrico, quale

dotazione di reparto, in via sperimentale, per il periodo di sei

mesi, due unita' di personale, munito della qualifica di agente di

pubblica sicurezza, individuato fra gli appartenenti ai dipendenti

Corpi e Servizi di polizia municipale.

 2. Con il regolamento di cui al comma 1, i comuni definiscono, nel

rispetto dei principi di precauzione e di salvaguardia

dell'incolumita' pubblica, le modalita' della sperimentazione che

deve essere effettuata previo un periodo di adeguato addestramento

del personale interessato nonche' d'intesa con le aziende sanitarie

locali competenti per territorio, realizzando altresi' forme di

coordinamento tra queste ed i Corpi e Servizi di polizia municipale.

 3. Al termine del periodo di sperimentazione, i comuni, con proprio

regolamento, possono deliberare di assegnare in dotazione effettiva

di reparto l'arma comune ad impulsi elettrici positivamente

sperimentata. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del

regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987,

n. 145, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.

 4. I comuni e le regioni provvedono, rispettivamente, agli oneri

derivanti dalla sperimentazione di cui al presente articolo e alla

formazione del personale delle polizie municipali interessato, nei

limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.

 5. All'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 22 agosto 2014,

n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014,

n. 146, le parole «della pistola elettrica Taser» sono sostituite

dalle seguenti: «dell'arma comune ad impulsi elettrici».

 **Art. 20**

**Estensione dell'ambito di applicazione del divieto di accesso ai**

 **luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive**

 1. All'articolo 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401,

dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Il divieto di cui al

presente comma puo' essere adottato anche nei confronti dei soggetti

di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6

settembre 2011, n. 159.».

 **Art. 21**

 **Estensione dell'ambito di applicazione del divieto**

 **di accesso in specifiche aree urbane**

 1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.

14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48,

sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) dopo le parole «su cui insistono» sono inserite le seguenti:

«presidi sanitari,»;

 b) dopo le parole «flussi turistici,» sono inserite le seguenti:

«aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici

spettacoli,».

 **Art. 22**

 **Potenziamento di apparati tecnico-logistici**

 **del Ministero dell'interno**

 1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie

esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della

Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per

l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il

contrasto del terrorismo internazionale, ivi compreso il

rafforzamento dei nuclei

«Nucleare-Batteriologico-Chimico-Radiologico» (NBCR) del suddetto

Corpo, nonche' per il finanziamento di interventi diversi di

manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, e'

autorizzata in favore del Ministero dell'interno la spesa complessiva

di 15.000.000 euro per l'anno 2018 e di 49.150.000 euro per ciascuno

degli anni dal 2019 al 2025, da destinare:

 a) quanto a 10.500.000 euro per l'anno 2018 e a 36.650.000 euro per

ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, alla Polizia di Stato;

 b) quanto a 4.500.000 euro per l'anno 2018 e a 12.500.000 euro per

ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, al Corpo nazionale dei vigili

del fuoco.

 2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo

39.

 **Art. 23**

 **Disposizioni in materia di blocco stradale**

 1. Al decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, sono apportate le

seguenti modificazioni:

 a) all'articolo 1, comma 1, le parole «in una strada ferrata» sono

sostituite dalle seguenti: «in una strada ordinaria o ferrata o

comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata,»;

 b) l'articolo 1-bis e' abrogato.

 2. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998,

n. 286, dopo le parole «e degli articoli 473 e 474 del codice penale»

sono inserite le seguenti: «, nonche' dall'articolo 1 del decreto

legislativo 22 gennaio 1948, n. 66.».

Capo II
Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla criminalita' mafiosa

 **Art. 24**

 **Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159**

 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate

le seguenti modificazioni:

 a) all'articolo 10, dopo il comma 2-ter e' inserito il seguente:

«2-quater. In caso di conferma del decreto impugnato, la corte di

appello pone a carico della parte privata che ha proposto

l'impugnazione il pagamento delle spese processuali.»;

 b) all'articolo 17, al comma 3-bis sono apportate le seguenti

modificazioni:

 1) alla lettera c) dopo la parola «comunicazione» e' inserita la

seguente: «sintetica» e le parole «La mancata comunicazione comporta

l'inammissibilita' della proposta» sono sostituite dalle seguenti:

«Il procuratore nei dieci giorni successivi comunica all'autorita'

proponente l'eventuale sussistenza di pregiudizi per le indagini

preliminari in corso. In tali casi, il procuratore concorda con

l'autorita' proponente modalita' per la presentazione congiunta della

proposta.»;

 2) la lettera d) e' abrogata;

 c) all'articolo 19, comma 4, all'ultimo periodo, dopo le parole

«sequestro della documentazione» sono inserite le seguenti: «di cui

al primo periodo»;

 d) all'articolo 67, al comma 8, dopo le parole «comma 3-bis, del

codice di procedura penale» sono inserite le seguenti: «nonche' per i

reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice

penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e

all'articolo 640-bis del codice penale».

 2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le

Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione

vigente.

 **Art. 25**

 **Sanzioni in materia di subappalti illeciti**

 1. All'articolo 21, comma 1, della legge 13 settembre 1982, n. 646,

sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al primo periodo, le parole «l'arresto da sei mesi ad un anno e

con l'ammenda» sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da uno

a cinque anni e con la multa»;

 b) al secondo periodo, le parole «dell'arresto da sei mesi ad un

anno e dell'ammenda» sono sostituite dalle seguenti: «della

reclusione da uno a cinque anni e della multa.».

 **Art. 26**

 **Monitoraggio dei cantieri**

 1. All'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008,

n. 81, dopo le parole «provinciale del lavoro» sono inserite le

seguenti: «nonche' al prefetto».

 **Art. 27**

 **Disposizioni per migliorare la circolarita' informativa**

 1. L'articolo 160 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e'

sostituito dal seguente:

 «Art. 160. - Per le finalita' di prevenzione generale di reati e

per l'esercizio del potere di proposta di cui all'articolo 17, comma

1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le cancellerie

dei tribunali e delle corti di appello hanno l'obbligo di trasmettere

ogni quindici giorni, anche per via telematica, il dispositivo delle

sentenze di condanne irrevocabili a pene detentive al questore della

provincia in cui il condannato ha la residenza o l'ultima dimora e al

direttore della Direzione investigativa antimafia. Analogo obbligo

sussiste per le cancellerie presso la sezione misure di prevenzione e

presso l'ufficio G.I.P. del tribunale in relazione alla comunicazione

di copia dei provvedimenti ablativi o restrittivi, emessi nell'ambito

delle rispettive attribuzioni, alle questure competenti per

territorio e alla Direzione investigativa antimafia.».

 2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo

non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi

adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente.

 **Art. 28**

 **Modifiche all'articolo 143**

 **del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267**

 1. All'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento

degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:

 «7-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 7, qualora dalla relazione del

prefetto emergano, riguardo ad uno o piu' settori amministrativi,

situazioni sintomatiche di condotte illecite gravi e reiterate, tali

da determinare un'alterazione delle procedure e da compromettere il

buon andamento e l'imparzialita' delle amministrazioni comunali o

provinciali, nonche' il regolare funzionamento dei servizi ad esse

affidati, il prefetto, sulla base delle risultanze dell'accesso, al

fine di far cessare le situazioni riscontrate e di ricondurre alla

normalita' l'attivita' amministrativa dell'ente, individua, fatti

salvi i profili di rilevanza penale, i prioritari interventi di

risanamento indicando gli atti da assumere, con la fissazione di un

termine per l'adozione degli stessi, e fornisce ogni utile supporto

tecnico-amministrativo a mezzo dei propri uffici. Decorso inutilmente

il termine fissato, il prefetto assegna all'ente un ulteriore

termine, non superiore a 20 giorni, per la loro adozione, scaduto il

quale si sostituisce, mediante commissario ad acta,

all'amministrazione inadempiente. Ai relativi oneri gli enti locali

provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente sui

propri bilanci.».

  **Art. 29**

**Modifiche in materia di attivita' svolte negli enti locali dal**

 **personale sovraordinato ai sensi dell'articolo 145 del decreto**

 **legislativo 18 agosto 2000, n. 267**

 1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 706, della legge 27

dicembre 2006, n. 296, possono essere incrementate, nel rispetto

dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, fino ad un massimo di

5.000.000 euro annui a decorrere dal 2018, mediante utilizzo delle

risorse che si rendono disponibili nel corso dell'anno, relative alle

assegnazioni a qualunque titolo spettanti agli enti locali,

corrisposte annualmente dal Ministero dell'interno.

 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del

Ministro dell'interno, e' autorizzato ad apportare con propri decreti

le occorrenti variazioni compensative di bilancio.

Capo III
Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili

 **Art. 30**

 **Modifiche all'articolo 633 del codice penale**

 1. All'articolo 633 del codice penale, dopo il secondo comma e'

inserito il seguente: «Nelle ipotesi di cui al secondo comma, si

applica la pena della reclusione fino a quattro anni congiuntamente

alla multa da 206 euro a 2.064 euro, nei confronti dei promotori e

organizzatori dell'invasione, nonche' di coloro che hanno compiuto il

fatto armati.».

 **Art. 31**

 **Modifiche all'articolo 266**

 **del codice di procedura penale**

 1. All'articolo 266, comma 1, lettera f-ter), del codice di

procedura penale, le parole «516 e 517-quater del codice penale;»

sono sostituite dalle seguenti: «516, 517-quater e 633, terzo comma,

del codice penale;».

 2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le

Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione

vigente.

Titolo III
DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITA' DEL MINISTERO DELL'INTERNO NONCHE'
SULL'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER
L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
Capo I
Disposizioni per la funzionalita' del Ministero dellinterno

 **Art. 32**

**Disposizioni per la riorganizzazione dell'amministrazione civile del**

 **Ministero dell'interno**

 1. Nell'ambito dei processi di riduzione organizzativa e al fine di

garantire gli obiettivi complessivi di economicita' e di revisione

della spesa previsti dalla legislazione vigente, il Ministero

dell'interno applica la riduzione percentuale del 20 per cento

prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6

luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

agosto 2012, n. 135, nella misura pari a ventinove posti di livello

dirigenziale generale, attraverso:

 a) la riduzione di otto posti di livello dirigenziale generale

assegnati ai prefetti nell'ambito degli Uffici centrali del Ministero

dell'interno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7

settembre 2001, n. 398, con conseguente rideterminazione della

dotazione organica dei prefetti di cui alla Tabella 1 allegata al

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2015;

 b) la soppressione di ventuno posti di prefetto collocati a

disposizione per specifiche esigenze in base alla normativa vigente,

secondo le modifiche di seguito indicate:

 1) all'articolo 237 del decreto del Presidente della Repubblica 10

gennaio 1957, n. 3, il terzo comma e' sostituito dal seguente: «I

prefetti a disposizione non possono eccedere il numero di due oltre

quelli dei posti del ruolo organico»;

 2) all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1991,

n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991,

n. 410, le parole «del 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti:

«del 5 per cento»;

 3) all'articolo 12, comma 2-bis, primo periodo, del decreto

legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dopo le parole «i prefetti», sono

inserite le seguenti: «entro l'aliquota dell'1 per cento».

 2. Restano ferme le dotazioni organiche dei viceprefetti e dei

viceprefetti aggiunti, del personale appartenente alle qualifiche

dirigenziali di prima e di seconda fascia, nonche' del personale non

dirigenziale appartenente alle aree prima, seconda e terza

dell'Amministrazione civile dell'interno di cui alla Tabella 1

allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22

maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18

settembre 2015.

 3. All'articolo 42, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121, le

parole «di 17 posti» sono sostituite dalle seguenti: «di 14 posti».

 4. Il Ministero dell'interno adotta, con le modalita' e nel termine

di cui all'articolo 12, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge

17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge

13 aprile 2017, n. 46, il relativo regolamento di organizzazione.

Entro il medesimo termine si provvede a dare attuazione alle

disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera b), del

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con conseguente riassorbimento,

entro il biennio successivo, degli effetti derivanti dalle riduzioni

di cui ai commi 1 e 2.

 **Art. 33**

 **Norme in materia di pagamento dei compensi**

 **per lavoro straordinario delle Forze di polizia**

 1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della

sicurezza pubblica, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, per

il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario

svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all'articolo

16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e' autorizzata, a valere sulle

disponibilita' degli stanziamenti di bilancio, la spesa per un

ulteriore importo di 38.091.560 euro in deroga al limite di cui

all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.

75.

 2. Il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro

straordinario di cui al comma 1, nelle more dell'adozione del decreto

di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile

1981, n. 121, e' autorizzato entro i limiti massimi fissati dal

decreto applicabile all'anno finanziario precedente.

 **Art. 34**

 **Incremento richiami personale volontario**

 **del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**

 1. Per le finalita' di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto

legislativo 8 marzo 2006, n. 139, gli stanziamenti di spesa per la

retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili

del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero

dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile», sono

incrementati di 5,9 milioni di euro per l'anno 2019 e di 5 milioni di

euro a decorrere dall'anno 2020.

 2. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del

decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e' disposto nel limite

dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a 20.952.678 euro per

l'anno 2019 e a 20.052.678 euro a decorrere dall'anno 2020.

 3. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa

di 5,9 milioni di euro per l'anno 2019 e di 5 milioni di euro a

decorrere dall'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi

dell'articolo 39.

 **Art. 35**

**Ulteriori disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle**

 **carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate**

 1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di

riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di

polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto,

volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio

2017, n. 94, e il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e'

istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze, nel quale confluiscono le risorse di

cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155,

secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con

riferimento alle risorse gia' affluite ai sensi dell'articolo 7,

comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e

non utilizzate in attuazione dell'articolo 8, comma 6, della legge 7

agosto 2015, n. 124, alle quali si aggiunge una quota pari a

5.000.000 euro, a decorrere dall'anno 2018, dei risparmi di spesa di

parte corrente di natura permanente, di cui all'articolo 4, comma 1,

lettere c) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

Capo II
Disposizioni sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia
nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata

 **Art. 36**

 **Razionalizzazione delle procedure di gestione**

 **e destinazione dei beni confiscati**

 1. All'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.

159, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «comunque non

superiore a tre,» sono inserite le seguenti: «con esclusione degli

incarichi gia' in corso quale coadiutore,».

 2. All'articolo 38 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.

159, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 3:

 1) al secondo periodo, dopo la parola «coadiutore,» sono inserite

le seguenti: «che puo' essere»;

 2) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Qualora sia

diverso dall'amministratore giudiziario, il coadiutore nominato

dall'Agenzia deve essere scelto tra gli iscritti, rispettivamente,

agli albi richiamati all'articolo 35, commi 2 e 2-bis.»;

 3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'attuazione del

presente comma, si provvede con le risorse umane e finanziarie

disponibili a legislazione vigente.».

 3. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.

159, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 3:

 1) alla lettera b) le parole «Presidente del Consiglio dei

ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'interno»;

 2) alla lettera c) le parole «al patrimonio del comune ove

l'immobile e' sito, ovvero al patrimonio della provincia o della

regione» sono sostituite dalle seguenti: «al patrimonio indisponibile

del comune ove l'immobile e' sito, ovvero al patrimonio indisponibile

della provincia, della citta' metropolitana o della regione»;

 3) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

 «d) trasferiti prioritariamente al patrimonio indisponibile

dell'ente locale o della regione ove l'immobile e' sito, se

confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,

n. 309, qualora richiesti per le finalita' di cui all'articolo 129

dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. Se entro un

anno l'ente territoriale destinatario non ha provveduto alla

destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento

ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.»;

 b) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «,

nonche', per una quota non superiore al 30 per cento, per

incrementare i fondi per la contrattazione integrativa anche allo

scopo di valorizzare l'apporto del personale dirigenziale e non

dirigenziale al potenziamento dell'efficacia ed efficienza

dell'azione dell'Agenzia. La misura della quota annua destinata

all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa viene

definita con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia e

l'incremento non puo' essere superiore al 15 per cento della

componente variabile della retribuzione accessoria in godimento da

parte del predetto personale»;

 c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

 «4-bis. Fermi restando i vincoli connessi al trasferimento nel

patrimonio indisponibile dell'ente destinatario, nell'ambito delle

finalita' istituzionali di cui al comma 3, lettera c), rientra

l'impiego degli immobili, tramite procedure ad evidenza pubblica, per

incrementare l'offerta di alloggi da cedere in locazione a soggetti

in particolare condizione di disagio economico e sociale anche

qualora l'ente territoriale ne affidi la gestione all'ente pubblico a

cio' preposto.»;

 d) i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

 «5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile effettuare

la destinazione o il trasferimento per le finalita' di pubblico

interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento

dell'Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le

disposizioni del codice di procedura civile. Qualora l'immobile si

trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di

costruire in sanatoria, l'acquirente dovra' presentare la relativa

domanda entro centoventi giorni dal perfezionamento dell'atto di

vendita. L'avviso di vendita e' pubblicato nel sito internet

dell'Agenzia e dell'avvenuta pubblicazione e' data notizia nel sito

internet dell'Agenzia del demanio. La vendita e' effettuata per un

corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima

formulata ai sensi dell'articolo 47. Qualora, entro novanta giorni

dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano

proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al precedente

periodo, il prezzo minimo della vendita non puo', comunque, essere

determinato in misura inferiore all'80 per cento del valore della

suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 6 e 7 del presente

articolo, la vendita e' effettuata al miglior offerente, con

esclusione del proposto o di colui che risultava proprietario

all'atto dell'adozione della misura penale o di prevenzione, se

diverso dal proposto, di soggetti condannati, anche in primo grado, o

sottoposti ad indagini connesse o pertinenti al reato di associazione

mafiosa o a quello di cui all'articolo 416-bis.1 del codice penale,

nonche' dei relativi coniugi o parti dell'unione civile, parenti e

affini entro il terzo grado, nonche' persone con essi conviventi.

L'Agenzia acquisisce, con le modalita' di cui agli articoli 90 e

seguenti, l'informazione antimafia, riferita all'acquirente e agli

altri soggetti allo stesso riconducibili, indicati al presente comma,

affinche' i beni non siano acquistati, anche per interposta persona,

da soggetti esclusi ai sensi del periodo che precede, o comunque

riconducibili alla criminalita' organizzata, ovvero utilizzando

proventi di natura illecita. Si applica, in quanto compatibile, il

comma 15. I beni immobili acquistati non possono essere alienati,

nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del

contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono

assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi

dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito,

con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. I beni

immobili di valore superiore a 400.000 euro sono alienati secondo le

procedure previste dalle norme di contabilita' dello Stato.

 6. Possono esercitare la prelazione all'acquisto:

 a) cooperative edilizie costituite da personale delle Forze armate

o delle Forze di polizia;

 b) gli enti pubblici aventi, tra le altre finalita' istituzionali,

anche quella dell'investimento nel settore immobiliare;

 c) le associazioni di categoria che assicurano, nello specifico

progetto, maggiori garanzie e utilita' per il perseguimento

dell'interesse pubblico;

 d) le fondazioni bancarie;

 e) gli enti territoriali.

 7. La prelazione deve essere esercitata, a pena di decadenza, nei

termini stabiliti dall'avviso pubblico di cui al comma 5, salvo

recesso qualora la migliore offerta pervenuta non sia ritenuta di

interesse.»;

 e) dopo il comma 7-bis e' inserito il seguente:

 «7-ter. Per la destinazione ai sensi del comma 3 dei beni indivisi,

oggetto di provvedimento di confisca, l'Agenzia o il partecipante

alla comunione promuove incidente di esecuzione ai sensi

dell'articolo 666 del codice di procedura penale. Il tribunale,

disposti i necessari accertamenti tecnici, adotta gli opportuni

provvedimenti per ottenere la divisione del bene. Qualora il bene

risulti indivisibile, i partecipanti in buona fede possono chiedere

l'assegnazione dell'immobile oggetto di divisione, previa

corresponsione del conguaglio dovuto in favore degli aventi diritto,

in conformita' al valore determinato dal perito nominato dal

tribunale. Quando l'assegnazione e' richiesta da piu' partecipanti

alla comunione, si fa luogo alla stessa in favore del partecipante

titolare della quota maggiore o anche in favore di piu' partecipanti,

se questi la chiedono congiuntamente. Se non e' chiesta

l'assegnazione, si fa luogo alla vendita, a cura dell'Agenzia e

osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di

procedura civile o, in alternativa, all'acquisizione del bene per

intero al patrimonio dello Stato per le destinazioni di cui al comma

3, e gli altri partecipanti alla comunione hanno diritto alla

corresponsione di una somma equivalente al valore determinato dal

perito nominato dal tribunale, con salvezza dei diritti dei creditori

iscritti e dei cessionari. In caso di acquisizione del bene al

patrimonio dello Stato, il tribunale ordina il pagamento delle somme,

ponendole a carico del Fondo Unico Giustizia. Qualora il partecipante

alla comunione non dimostri la propria buona fede, la relativa quota

viene acquisita a titolo gratuito al patrimonio dello Stato ai sensi

del primo comma dell'articolo 45.»;

 f) il comma 10 e' sostituito dal seguente:

 «10. Le somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto

delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al

Fondo Unico Giustizia per essere riassegnate, previo versamento

all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del quaranta per

cento al Ministero dell'interno, per la tutela della sicurezza

pubblica e per il soccorso pubblico, nella misura del quaranta per

cento al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento

ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi

istituzionali, e, nella misura del venti per cento all'Agenzia, per

assicurare lo sviluppo delle proprie attivita' istituzionali, in

coerenza con gli obiettivi di stabilita' della finanza pubblica.»;

 g) dopo il comma 12-bis e' inserito il seguente:

 «12-ter. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, non

destinati ai sensi dei commi 12 e 12-bis, possono essere destinati

alla vendita, con divieto di ulteriore cessione per un periodo non

inferiore a un anno, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5,

sesto periodo, ovvero distrutti.»;

 h) dopo il comma 15-ter e' aggiunto, in fine, il seguente:

 «15-quater. I beni di cui al comma 5 che rimangono invenduti,

decorsi tre anni dall'avvio della relativa procedura, sono mantenuti

al patrimonio dello Stato con provvedimento dell'Agenzia. La relativa

gestione e' affidata all'Agenzia del demanio.».

 4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 non devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le

Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione

vigente.

 **Art. 37**

 **Disposizioni in materia di organizzazione**

 **e di organico dell'Agenzia**

 1. All'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre

2011, n. 159, il primo periodo e' sostituito dal seguente:

 «1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei

beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata e' posta

sotto la vigilanza del Ministro dell'interno, ha personalita'

giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia organizzativa

e contabile, ha la sede principale in Roma e fino a 4 sedi secondarie

istituite con le modalita' di cui all'articolo 112, nei limiti delle

risorse ordinarie iscritte nel proprio bilancio.».

 2. All'articolo 112 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.

159, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 4:

 1) dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) provvede

all'istituzione, in relazione a particolari esigenze, fino a un

massimo di quattro sedi secondarie, in regioni ove sono presenti in

quantita' significativa beni sequestrati e confiscati alla

criminalita' organizzata, nei limiti delle risorse di cui

all'articolo 110, comma 1;»;

 2) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h) approva il

bilancio preventivo e il conto consuntivo;»;

 b) al comma 5, alla lettera a) la parola «, h)» e' soppressa.

 3. All'articolo 113-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011,

n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «si provvede» sono

inserite le seguenti: «, nel limite di cento unita'»;

 b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

 «2-bis. Per la copertura delle ulteriori settanta unita' di

incremento della dotazione organica, il reclutamento avviene mediante

procedure selettive pubbliche, in conformita' alla legislazione

vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche

amministrazioni. Per l'espletamento delle suddette procedure

concorsuali, il Dipartimento per le politiche del personale

dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e

finanziarie del Ministero dell'interno collabora con l'Agenzia. Gli

oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali sono a carico

dell'Agenzia.»;

 c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

 «4-bis. Nell'ambito della contrattazione collettiva 2019/2021 viene

individuata l'indennita' di amministrazione spettante agli

appartenenti ai ruoli dell'Agenzia, in misura pari a quella

corrisposta al personale della corrispondente area del Ministero

della giustizia.

 4-ter. Oltre al personale di cui al comma 1, l'Agenzia e'

autorizzata ad avvalersi di una aliquota non superiore a 100 unita'

di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' ad enti pubblici

economici. Nei limiti complessivi della stessa quota l'Agenzia puo'

avvalersi in posizione di comando di personale delle Forze di polizia

ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale fino

a un massimo di 20 unita'. Il predetto personale e' posto in

posizione di comando, distacco o fuori ruolo anche in deroga alla

vigente normativa generale in materia di mobilita' temporanea e nel

rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge

15 maggio 1997, n. 127, conservando lo stato giuridico e il

trattamento economico fisso, continuativo ed accessorio, secondo

quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico

dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte

dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri

relativi al trattamento accessorio.».

 4. Per l'attuazione del comma 3, lettera b), e' autorizzata la

spesa di 570.000 euro per l'anno 2019 e 3.400.000 euro a decorrere

dall'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo

39.

 **Art. 38**

 **Deroga alle regole sul contenimento della spesa**

 **degli enti pubblici e disposizioni abrogative**

 1. All'articolo 118 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.

159, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

 «3-bis. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione

dei compiti affidati all'Agenzia le disposizioni di cui all'articolo

6, commi 7, 8, 9, 12 e 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.

122, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012,

n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.

135, nonche' di cui all'articolo 2, commi da 618 a 623, della legge

24 dicembre 2007, n. 244, non trovano applicazione nei confronti

dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei

beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata fino al

terzo esercizio finanziario successivo all'adeguamento della

dotazione organica di cui all'articolo 113-bis, comma 1. Allo scadere

della deroga di cui al presente comma, entro 90 giorni, con decreto

del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze su proposta dell'Agenzia vengono stabiliti i criteri

specifici per l'applicazione delle norme derogate sulla base delle

spese sostenute nel triennio.».

 2. Per l'attuazione del comma 1, e' autorizzata la spesa di 66.194

euro a decorrere dal 2018. Ai relativi oneri si provvede ai sensi

dell'articolo 39.

 3. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i commi 7 e 8

dell'articolo 52 sono abrogati.

 4. L'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,

e' abrogato.

Titolo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

 **Art. 39**

 **Copertura finanziaria**

 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 9, 18, 22, 34, 37 e 38, pari

a 15.681.423 euro per l'anno 2018, a 57.547.109 euro per l'anno 2019,

a 59.477.109 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 e a

10.327.109 euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

 a) quanto a 5.900.000 euro per l'anno 2019 e a 5.000.000 di euro

annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione

dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma

«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

del Ministero dell'interno;

 b) quanto a 15.150.000 euro per l'anno 2018 e a 49.150.000 euro per

ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del

programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da

ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando

l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;

 c) quanto a 531.423 euro per l'anno 2018, a 2.497.109 euro per

l'anno 2019, a 5.327.109 euro annui a decorrere dall'anno 2020,

mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui

all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999,

n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano

acquisite all'erario.

 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 **Art. 40**

 **Entrata in vigore**

 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

 Dato a Roma, addi' 4 ottobre 2018

 MATTARELLA

 Conte, Presidente del Consiglio dei

 ministri

 Salvini, Ministro dell'interno

 Bongiorno, Ministro per la pubblica

 amministrazione

 Savona, Ministro per gli affari

 europei

 Moavero Milanesi, Ministro degli

 affari esteri e della cooperazione

 internazionale

 Bonafede, Ministro della giustizia

 Tria, Ministro dell'economia e

 delle finanze

 Di Maio, Ministro del lavoro e

 delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |